

## AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO DEL 16 SETTEMBRE 2022

### **Quesito 386 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Al fine di poter correttamente identificare gli investimenti ammissibili nell’ambito di una filiera Apicola, con la presente si chiede:*

*a) se sia possibile per un apicoltore che pratica nomadismo – nei limiti e nel rispetto delle norme – e visto che tale aspetto è parte integrante del processo produttivo, inserire nella voce Tab. 1A.2 “Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature” l’acquisto di:*

*i) Macchine agricole semoventi a (almeno) 2 assi (autocarro per uso agricolo), conforme alle previsioni ACI per l’immatricolazione, finalizzato a trasportare oggetti e prodotti all’interno dell’attività agricola*

*ii) autocarri per l’esercizio del nomadismo fondamentale per il processo di impollinazione, anche alla luce della coerenza di tale iniziativa con il reg. 1308/2013, sezione 5, art 55, comma 4 lett. C “razionalizzazione della transumanza”;*

*b) Se sia corretto l’inserimento dell’acquisto di attrezzature e/o impianto automatizzato funzionali all’ invasettamento, quale ultima fase del processo di produzione primaria del miele;*

*c) Se l’acquisto delle arnie vanno ricondotte alla tabella 1 A 2;*

*d) se è ammissibile, anche alla luce della coerenza con i piani apistici regionali e con il Reg. 1308-2013, sezione 5, art 55, comma 4 lett E, l’acquisto di api regine e materiale utile per la riproduzione.*

**R:** Con riferimento ai quesiti ai) si rappresenta che, ai sensi del punto 2.4 lett. c) dell’allegato 6 - Spese ammissibili, non sono ammesse le spese, tra le altre, relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso. Conseguentemente laddove l’azienda svolga l’intero ciclo produttivo al suo interno, i costi per i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati ammissibili; con riferimento al punto aii) si rimanda alla FAQ n. 107. In merito al quesito b), si fa riferimento alla definizione di “Commercializzazione di prodotti agricoli” di cui all’articolo 1, lett. g) dell’Avviso che esclude dalla tabella 2A la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

Pertanto, l’investimento oggetto del quesito è da ricomprendere all’interno della Tabella 1A dell’Allegato A al Decreto qualora le attività di prima vendita siano effettuate verso rivenditori o imprese di trasformazione. Laddove, invece, il produttore primario effettui le attività di vendita diretta dei prodotti agricoli a consumatori finali in locali separati dall’attività di produzione e riservati alla vendita, detta attività è considerata commercializzazione e rientra negli investimenti di cui alla Tabella 2A. Con riferimento al quesito c) si rappresenta che la collocazione in Tabella 1A, voce 2, delle arnie appare corretta; in merito al quesito d), l’acquisto di api regine non soddisfa le condizioni indicate in nota 3 dell’Allegato 6 “Spese ammissibili” e, quindi, quelle di cui al punto (42) del regime SA 42821. Non è, pertanto, ammissibile.

### **Quesito 387 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*In merito alla suddivisione delle spese all'interno della tabella 2A e 5A per la filiera BIRRA AGRICOLA, l'acquisto di impianti di lavorazione successivi alla fase di maltazione (filtrazione, bollitura, fermentazione, maturazione, imbottigliamento etc...) sono da considerare come spese nella tabella 2A o 5A?*

**R:** La birra non è tra i prodotti elencati nell'Allegato I del TFUE e, pertanto, l'investimento è realizzabile a valere sulla Tabella 5A dell'Allegato A al Decreto.

### **Quesito 388 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*1) L'all 6 del bando riporta tra gli investimenti ammissibili, l'acquisto di beni immobili ad esclusione degli impianti; a riguardo, i silos per lo stoccaggio dei cereali devono essere considerati impianti e, di conseguenza, il loro acquisto non rientra tra le spese ammissibili? 2)La tabella 1A riporta gli investimenti ammissibili per le aziende agricole e le intensità massime di agevolazioni: a riguardo, si indica nella nota 1 di pag. 8 All 6, che le aliquote possono essere maggiorate di 20 punti se vengono rispettate determinate condizioni; il verbo "possono" indica una possibilità o una certezza in caso di possesso dei requisiti indicati? 3)In merito ai requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari, il punteggio previsto per l'adesione ad un ulteriore sistema di certificazione può essere richiesto con l'impegno di completare il processo di adesione entro la fine del progetto di filiera? 4)Il punteggio legato all'incidenza delle aziende di produzione primaria nell'ambito dell'accordo di filiera è dato dal numero di aziende agricole rispetto agli altri beneficiari o dalla percentuale dei loro investimenti in rapporto all'importo complessivo del progetto?*

**R:** 1) Si rimanda alla FAQ n. 261.

2) Si rimanda alla FAQ n. 69.

3) Si rimanda alle FAQ n. 60 e 179.

4) Il punteggio legato al parametro di valutazione “*incidenza delle aziende di produzione primaria nell'ambito dell'Accordo di filiera*” è determinato dal numero di aziende di produzione primaria rispetto agli altri beneficiari dell'Accordo.

### **Quesito 389 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Una grande impresa con codice ateco 46.31 - commercio all'ingrosso di frutta, controllata per più del 51% da una grande impresa agricola può essere un beneficiario per le tipologie d'intervento in TAB 2A per l'acquisto di sistemi informativi di tracciabilità a supporto della commercializzazione dei prodotti agricoli?*

**R:** Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. c) dell'Avviso, il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da OP riconosciute. Le caratteristiche rappresentate in riferimento al soggetto potenziale beneficiario parrebbero riconducibili, quindi, alla lett. a) del citato articolo. Si specifica, altresì, che ai fini della presentazione della domanda, trattandosi di Grande impresa, la documentazione dovrà essere integrata con lo scenario controfattuale (compilando l'Allegato 7 dell'Avviso).

### **Quesito 390 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*La presente richiesta per chiedere se la società cooperativa consortile a responsabilità limitata DISTRETTO AGROALIMENTARE [...] è ammissibile come Ente proponente sul bando attivo dei Contratti di filiera e di distretto (V bando).*

**R:** Non si ravvisano motivi ostativi rispetto al possesso del requisito soggettivo per rivestire la qualità di Soggetto proponente. Si specifica, tuttavia che il presente Avviso è volto esclusivamente alla sottoscrizione di Contratti di filiera finalizzati alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale. Si precisa, altresì, che i distretti del cibo saranno oggetto di un bando *ad hoc*.

### **Quesito 391 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*L'articolo 3 comma 1 dell'Avviso n. 0182458 del 22/04/2022 riporta tra i soggetti proponenti i “consorzi di imprese”. Si chiede se un Distretto agroalimentare avente forma giuridica “società consortile a responsabilità limitata”, pertanto un consorzio di imprese, che intende predisporre un Contratto di Filiera che soddisfi le condizioni di ammissibilità dettate dall'articolo 4 dell'Avviso, tra le quali il carattere di multiregionalità, può essere “soggetto proponente”.*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 390.

### **Quesito 392 (Inserito in sezione “Agevolazioni concedibili”)**

*La definizione di intensità massima di agevolazione è equiparabile a ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda)? Esiste uno schema o un foglio di calcolo di riferimento in merito? In particolare, nel caso in cui si propenda per il mix di agevolazioni fondo perduto e finanziamento, come si calcola l'intensità massima di aiuto? Il fondo perduto si ridurrà in funzione dell'incremento del tasso agevolato previsto?*

**R:** L'intensità massima delle agevolazioni di cui all'allegato A al Decreto si riferisce al limite percentuale di tutte le componenti agevolative cui avrà diritto il Soggetto beneficiario (*Es. contributo in conto capitale ed eventuale maggiorazione + finanziamento agevolato se opzionato + eventuale cofinanziamento regionale rispetto all'importo complessivo del progetto*). L'equivalente Sovvenzione Lordo – ESL è invece riferito al solo finanziamento agevolato, così come definito all'art. 6, comma 7 dell'Avviso. Si specifica che ad oggi non è stato previsto un foglio di calcolo di riferimento e si rimanda alla FAQ n. 342.

### **Quesito 393 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*L'intensità massima di aiuto si riferisce alla sommatoria di Fondo perduto e tasso agevolato?*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 392.

**Quesito 394 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)**

*Con riferimento alle certificazioni di cui ai criteri di valutazione relativi ai requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari si chiede se tali certificati debbano essere necessariamente rilasciati da enti accreditati ACCREDIA oppure gli enti certificatori possono essere mutualmente riconosciuti.*

**R:** Si conferma che tali certificazioni dovranno essere rilasciate da ACCREDIA in quanto Ente Unico di Accreditamento designato dal Governo italiano in ottemperanza del Reg. CE n. 765/2008 e della norma internazionale ISO/IEC 17011 o da Ente pubblico che agisce per specificità settoriali.

**Quesito 395 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Nel caso di aziende beneficiarie impegnate nel settore del vivaismo ornamentale che vogliono presentare un contratto di filiera in tale ambito, tenuto conto che le aziende commerciali e/o di filiera con codici ateco diversi dalla produzione primaria sembrerebbe non rientrare tra i soggetti beneficiari, il parametro “Numero segmenti della filiera” può essere rispettato attraverso il ricorso a beneficiari indiretti?*

**R:** Premesso che l'Accordo di filiera deve prevedere l'indicazione dei segmenti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E RICERCA) oggetto del Programma di interventi (almeno pari a 2) di cui uno è la produzione primaria e che il programma di investimenti deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, si precisa che predetto Accordo di Filiera deve essere sottoscritto anche dagli eventuali beneficiari indiretti che possono essere rappresentativi di uno dei segmenti.

Ad ogni modo si evidenzia che gli ATECO non devono essere esclusivamente espressione della produzione primaria bensì dell'appartenenza dell'attività prevalente svolta dal Soggetto beneficiario al settore agricolo e/o agroalimentare, fermi restando i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti alle FAQ n. 26 e 27.

**Quesito 396 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Si richiede se le Organizzazioni Interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo ed agroalimentare ed individuate nel paragrafo 3 comma 1 dell'Avviso pubblico tra i possibili Soggetti proponenti, possono essere anche Soggetti beneficiari dei finanziamenti dei Contratti di filiera. A questo proposito, si evidenzia come questa categoria di soggetti può essere direttamente impegnata in progetti di promozione o di ricerca e sviluppo con benefici per la filiera di riferimento; in questo ruolo, ad esempio, si segnala che le Organizzazioni Interprofessionali sono riconosciute tra i potenziali soggetti beneficiari diretti su Programmi di Sviluppo Rurale regionali.*

**R:** Le organizzazioni interprofessionali non sono ricomprese tra i Soggetti beneficiari di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso.

### **Quesito 397 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Si richiede se i pozzi irrigui realizzati da aziende agricole possono rientrare negli investimenti ammissibili in Tabella 1A.*

**R:** Con riferimento all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, il regime di aiuto che regola la misura disciplina l'ammissibilità solo per gli investimenti che soddisfano i requisiti indicati ai punti 149 e 150 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020.

### **Quesito 398 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella 4A dell'allegato A, in riferimento all'allegato 6 in cui vengono riportate le condizioni di ammissibilità delle spese, non sembrerebbero incluse tra le spese ammissibili le spese relative a tutte le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati per promuovere la ricerca stessa e i suoi risultati quali ad esempio convegni, attività di comunicazione social, comunicati stampa ecc.*

*L'attività di ricerca dovrebbe invece avere tra gli scopi principali la divulgazione, disseminazione e trasferimento dei risultati ad una platea più ampia possibile.*

*Si chiede quindi se nell'ambito del progetto di ricerca possano essere inserite le spese per:*

- Convegni;*
- Pubblicazioni;*
- Attività di comunicazione web e social;*
- Comunicati stampa su riviste specialistiche di settore.*

*Nel caso in cui tali spese fossero rendicontabili si chiede se tali servizi possano essere affidati ad agenzie specializzate esterne e se possa essere rendicontato il personale dipendente per le ore impiegate nelle attività di supporto.*

**R:** Le spese ammissibili per gli investimenti a valere sulla tabella 4A sono disciplinate dall'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014. Il medesimo articolo dispone, al paragrafo 3, che le informazioni sul progetto di ricerca e i risultati di quest'ultimo siano messi a disposizione del pubblico su Internet e che i risultati della ricerca siano messi gratuitamente a disposizione delle imprese interessate.

I costi per il personale di cui al punto 4.1 lett. a) e b) dell'allegato 6 - Spese ammissibili sono riferiti esclusivamente alle attività di ricerca e diffusione della conoscenza oggetto del Progetto.

### **Quesito 399 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Tra i soggetti proponenti previsti ci sono:*

*e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite, tramite atto notarile o scrittura privata autenticata, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;*

*f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.*

*Nei due casi precedenti deve necessariamente esserci un capofila (uno dei beneficiari diretti del contratto di filiera) oppure il soggetto proponente/capofila può essere semplicemente l'ATI o LA RETE DI IMPRESE?*

*Che differenza c'è tra soggetto proponente e capofila?*

**R:** In entrambi i casi è Soggetto proponente, a seconda della fattispecie, l'ATI/ATS o la Rete di imprese al cui interno deve essere individuato un capofila cui sarà conferito mandato di rappresentanza.

Il Soggetto proponente è il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni.

Il capofila ed il Soggetto proponente hanno quindi una funzione sovrapponibile nei Programmi che prevedono come proponente l'ATI/ATS o la Rete di impresa.

In ultimo, si specifica che a seguito di *errata corrige* che ha modificato l'Avviso, la forma costitutiva dell'ATI per atto notarile o scrittura privata autenticata non è più obbligatoria potendosi espletare con sottoscrizione digitale di tutti i soggetti partecipanti.

#### **Quesito 400 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Ai fini della multiregionalità, nel caso di acquisto di macchine motrici ed attrezzature ad utilizzo polivalente (per es. trattrice, attrezzature per la lavorazione del terreno, ecc), come si valuta la localizzazione dell'investimento nel caso di aziende che hanno la superficie agricola dislocata in 2 regioni differenti? Si fa riferimento alla regione in cui ricade la SAU prevalente?*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 281.

#### **Quesito 401 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*La risposta al quesito 45 non riporta la percentuale di agevolazione in conto capitale richiedibile da un ente di ricerca (esempio: ente universitario di diritto pubblico iscritto all'Anagrafe nazionale delle ricerche) qualora venga inserito nel progetto come beneficiario diretto e non acquisisca l'agevolazione tramite PMI o Grande Impresa: la Tabella 1 dell'Avviso V bando cita infatti solo le percentuali di contributo nei casi di PMI e Grandi Imprese.*

**R:** Si rimanda alla nuova formulazione delle FAQ n. 45 e 177, pubblicate a seguito di *errata corrige*.

#### **Quesito 402 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Il soggetto proponente può essere un ATS? Se l'ATS (Associazione temporanea di scopo) può rientrare tra i soggetti proponenti L'ATS (o nel caso ATI) può essere costituita solo da alcuni partecipanti al progetto o deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti?*

**R:** L'ATI/ATS può essere soggetto proponente e deve essere costituita da tutti i potenziali soggetti beneficiari aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 dell'Avviso. Per ulteriori elementi si rimanda alla FAQ n. 114.

#### **Quesito 403 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*In merito al requisito di giovane agricoltore per le società semplici o di capitali la società per avere diritto alla maggiorazione la maggioranza dei soci deve essere al di sotto dei 40 anni? Oppure basta che ci sia un giovane sotto i 40 anni insediato da meno di 5 anni con funzioni direttive?*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 240.

#### **Quesito 404 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*In merito all'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, si richiedono i seguenti chiarimenti:*

*1. Nella tabella 3A.B.a si fa riferimento a "concorsi, fiere o mostre"; sono ricompresi in tale capitolo di spesa anche altri eventi tipo show-cooking, degustazioni guidate, eventi informativi e didattici, eventi nelle scuole, ecc...?*

*2. Nella tabella 3A.B.b relativamente ai "Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi..." sono considerati solamente i costi di pubblicazione /messa in onda degli spot o anche i costi per la loro ideazione e realizzazione?*

*3. Le azioni relative alla Tabella 3A.B prevedono la rendicontazione dei costi sostenuti per il personale interno del beneficiario nelle attività di organizzazione e coordinamento delle azioni?*

**R1:** Le spese per detti eventi sono ammissibili se inserite in eventi quali concorsi/fiere/mostre. Ad ogni modo si rimanda all'elenco delle spese ammissibili riportate al paragrafo 3.2 dell'Allegato 6 – Spese ammissibili.

**R2:** Sono ammissibili i soli costi di pubblicazione/messa in onda degli spot e quelli relativi ai siti web.

**R3:** Sì, i costi del personale interno adibito all'organizzazione e/o partecipazione a concorsi/fiere/mostre sono ricompresi nella voce “coordinamento organizzativo” di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato 6 – Spese ammissibili.

#### **Quesito 405 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Si chiede se un'impresa esercente la sola attività di commercializzazione dei prodotti della filiera possa beneficiare delle agevolazioni.*

**R:** Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità, si specifica che l'appartenenza al settore agricolo e/o agroalimentare è riconosciuta attraverso il codice ATECO dell'attività primaria.

**Quesito 406 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Nelle tabelle 1A e 2A, sono ammissibili le spese di mobilio/arredi funzionali alla relativa attività (es. mobilio sala degustazione)?*

**R:** Le citate spese e più in generale gli impianti e le attrezzature mobili di pertinenza degli investimenti di cui alle tabelle 1A, 2A e 5A, ai sensi del paragrafo 2.1, lett. c) dell'Allegato 6 “Spese ammissibili”, non sono agevolabili.

**Quesito 407 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Nonostante la risposta presente alla FAQ 45, non è chiaro il modo con il quale è necessario organizzare un progetto di ricerca e sviluppo: è obbligatoria la presenza di un organismo di ricerca??*

**R:** Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, pubblicata a seguito di *errata corrige* dell'Avviso.

**Quesito 408 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Riprendendo la risposta alla FAQ 96 e alla FAQ 45 per la parte di ricerca, non riusciamo a capire in che senso “(...) Per gli investimenti realizzati a valere sulle citate tabelle (3A e 4A) si ricorda che gli aiuti saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza e non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari.” Quindi ad esempio con riferimento alla tabella 3A, in caso di progetto di promozione, il contributo sarà versato ad un consulente esterno che non compare nel partenariato della filiera, che successivamente dovrà versare il contributo alle aziende beneficiarie? Con quale titolo un consulente esterno riceverà un contributo al posto delle aziende beneficiarie di progetto? In caso di più consulenti, come si sceglierà il consulente che dovrà ricevere il contributo? Nel caso in cui il progetto di promozione non preveda spese di consulenti esterni, a chi viene versato il contributo?*

**R:** Per i dettagli relativi agli investimenti di ricerca e sviluppo di cui alla tabella 4A, si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, pubblicata a seguito di *errata corrige* dell'Avviso.

Per gli investimenti in tabella 3A, precisando che anche la risposta alla FAQ n. 96 è stata oggetto di nuova formulazione conseguente alla pubblicazione dell'*errata corrige* dell'Avviso, si specifica che il servizio di consulenza è inteso quale fase preparatoria delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità ivi compresi i costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e viene riconosciuto direttamente al Soggetto beneficiario che presenta investimenti volti alla partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e non ai beneficiari finali delle misure promozionali/regimi di qualità. Si veda a tal proposito la FAQ n. 260.

Le attività promozionali all'interno della medesima tabella, ammissibili solo per le PMI, non prevedono il riconoscimento di spese per servizi consulenziali e sono ammesse per le sole voci di

cui ai punti da 3.2 a 3.5 dell'Allegato 6 "Spese ammissibili" e sono versate direttamente al Soggetto beneficiario.

**Quesito 409 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")**

*Nonostante la risposta alla FAQ 45, non vi è una risposta alla seguente casistica: nel caso di un progetto di ricerca con investimenti nella tabella 4A che preveda un solo soggetto beneficiario diretto PMI o Grande Impresa, e un organismo di ricerca come beneficiario indiretto, il MIPAAF verserà il contributo all'organismo di ricerca anche se beneficiario indiretto, quindi da definizione "non ammesso alle agevolazioni"?*

**R:** Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, pubblicata a seguito di *errata corrige* dell'Avviso.

**Quesito 410 (Inserito in sezione 2 "Condizioni di ammissibilità")**

*Le imprese devono essere necessariamente attive e con almeno un bilancio già presentato, o è sufficiente che siano costituite ed iscritte alla Camera di Commercio (start-up)?*

**R:** Per le imprese di nuova costituzione è necessaria la sola iscrizione in Camera di Commercio.

**Quesito 411 (Inserito in sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")**

*Siamo a chiedere conferma che nella Tabella 7.2 dell'Allegato 3 con il termine "Totale Agevolazione richiesta Per il progetto (IA)" siano da intendersi gli Investimenti Ammissibili, e quindi, in altre parole, il totale degli investimenti portati a Progetto e per i quali verrà chiesto il contributo. Il rapporto che si andrà a fare dunque per individuare l'incidenza degli investimenti per ciascun obiettivo ambientale sarà: RF (ovvero gli investimenti per uno specifico obiettivo ambientale) / IA (ovvero il totale degli investimenti ammissibili).*

**R:** Si rimanda all'Allegato 3 come modificato nella Tabella 7.2 a seguito di *errata corrige* all'Avviso.

**Quesito 412 (Inserito in sezione 1 "Soggetti proponenti e soggetti beneficiari")**

*Lo stesso soggetto può partecipare come soggetto beneficiario diretto in più Programmi di Filiera? Lo stesso soggetto può partecipare come soggetto beneficiario indiretto in più Programmi di Filiera?*

**R:** Il soggetto beneficiario diretto potrà partecipare a più Programmi di filiera che abbiano anche elementi di continuità a condizione che non vi sia una duplicazione degli interventi proposti né un'elusione dei limiti tabellari. Il soggetto beneficiario indiretto non ha vincoli se non relativi alla coerenza con il programma di riferimento.

### **Quesito 413 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Lo stesso soggetto può partecipare come soggetto beneficiario diretto in un Programma di Filiera e come beneficiario indiretto in un altro Programma di Filiera?*

**R:** Non si ravvisano motivi ostativi.

### **Quesito 414 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Certificazione di Qualità: Le spese per tali interventi alla pari di altre tipologie vanno spalmate in 4 anni o diversamente?*

**R:** Se il quesito è riferito agli interventi di cui alla tabella 3A dell’Allegato A del Decreto, si specifica che agli investimenti immateriali di cui alla citata tabella non si applica il punto 2.4. dell’Allegato 6 “spese ammissibili” che impone la capitalizzazione delle spese. Diversamente se per “certificazione di qualità” ci si riferisce alle certificazioni ISO, i costi non sono ammissibili.

### **Quesito 415 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Si chiede se all’interno della tabella 3A - "Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli", possano essere ritenuti ammissibili anche i costi per il personale impiegato nella partecipazione di eventi promozionali e campagne promozionali?*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 404 R. 3.

### **Quesito 416 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Si chiede un chiarimento riguardo alla dicitura “Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo sotto forma di servizi agevolati” presente all’interno dell’allegato 6 spese ammissibili, all’interno della tabella 3A – “Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli” al punto B lettera d, “Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori”. In particolare, si richiede di definire ed esplicitare che cosa si intende con il termine servizi agevolati.*

**R:** Ai sensi del Regime SA.42821 “gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario, esclusi quelli per le campagne promozionali (paragrafo (59), lettera d)) che saranno erogati solo in natura sotto forma di servizi agevolati (gli aiuti saranno versati al prestatore delle misure promozionali) e non comprenderanno pagamenti diretti ai beneficiari”.

A tal fine si precisa che gli investimenti in Tab. 3A sono riconosciuti direttamente al Soggetto beneficiario della misura contratti di filiera, non comprendendo infatti pagamenti diretti ai beneficiari finali delle misure promozionali/regimi di qualità.

**Quesito 417 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Si richiede se la materia prima utilizzata per eventi di promozione, come fiere o attività promozionali possa rientrare tra le spese ammissibili all'interno della Tabella 3A.*

**R:** Sono ammissibili le sole spese dettagliate nei paragrafi da 3.2 a 3.5 dell'allegato 6 – Spese ammissibili.

**Quesito 418 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Nelle campagne promozionali e nella partecipazione alle fiere è possibile prevedere l'esposizione di marchi commerciali delle aziende che sono promotrice dell'iniziativa, considerando che il divieto è indicato solo per la voce di "Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi".*

**R:** Tale vincolo è riferito anche agli interventi in Tabella 3A lett. d) punto B) dell'Allegato A al Decreto, come specificato in nota 6 della medesima.

**Quesito 419 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Nell'ambito di un Contratto di Filiera, al fine della corretta identificazione dei diversi “segmenti della filiera”, si chiede se la lavorazione del miele e degli altri prodotti derivanti da apicoltura (polline, pappa reale, ecc...) fatta dalle aziende agricole apistiche, intesa esclusivamente quale operazione di smielatura (estrazione del miele dai melari) o raccolta degli altri prodotti, per il successivo conferimento alla cooperativa di riferimento che si occuperà delle operazioni di invasettamento, confezionamento e commercializzazione, è da intendersi come segmento della produzione primaria?*

*A questo riguardo si precisa che l'attività in questione, svolta direttamente dall'apicoltore nell'ambito aziendale, rientra pienamente nel codice ATECO 01.49.30 ed è indicata come parte della produzione primaria nell' "Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari», pubblicato in G.U. Serie Generale n.121 del 26-05-2010, che al capitolo produzione primaria indica "Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'Azienda di apicoltura..."*

*Pertanto, gli investimenti, per le operazioni di lavorazione indicate per il successivo conferimento dei prodotti primari derivanti dall'attività di apicoltura alla Cooperativa realizzati da aziende agricole apistiche, saranno inquadrabili in TAB. 1 A e se realizzati da PMI il limite minimo di spesa sarà di 100 mila euro per beneficiario.*

*Chiediamo conferma di questa nostra interpretazione.*

**R:** Si conferma l'interpretazione fornita.

**Quesito 420 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)**

*Si richiedono chiarimenti in relazione all'Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM n. 0673777 del 22 dicembre 2021. In particolare, relativamente*

*alle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4, il punto 5 lettera f. in tema di requisiti dei soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazione prevede che tali soggetti debbano, fra l'altro, attestare che "non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e s.m.i". In merito a tale previsione, si chiede di chiarire se qualsiasi procedura esecutiva o cautelare civile sia di ostacolo alla presentazione della domanda in qualità di beneficiario, così come qualsiasi imputazione ex d. Lgs. 231/2001 in assenza di condanna e in pendenza di procedimento, o piuttosto che tale paragrafo debba essere interpretato unicamente come divieto di partecipazione in qualità di beneficiario ai soggetti che siano stati condannati ex D. Lgs. 231/2001 e conseguentemente sottoposti a sanzione interdittiva ai sensi del medesimo decreto, in linea con i precedenti bandi di filiera e la presunzione di non colpevolezza dell'imputato in assenza di condanna.*

**R:** Ai sensi della lett. m) dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso, al Soggetto beneficiario all'atto della domanda non devono essere ascrivibili procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali.

#### **Quesito 421 (Inserito in sezione 1 "Soggetti proponenti e soggetti beneficiari")**

*Soggetto proponente: un'Organizzazione Interprofessionale, che aggrega soggetti sia che parteciperanno al Contratto di Filiera e sottoscriveranno l'Accordo a cui il Contratto di Filiera è preordinato, che soggetti che non aderiranno, riconosciuta ai sensi della normativa vigente che opera nel settore agricolo e agroalimentare riteniamo possieda i requisiti per ricoprire il ruolo di soggetto proponente, di cui all'art. 3, comma 1 lettera b, tuttavia non essendo ricompresa tra le categorie di soggetti beneficiari, di cui all'art. 3 comma 2, nel contratto di filiera rivestirà il solo ruolo di soggetto proponente, non presentando quindi un proprio progetto d'investimento. Chiediamo conferma dell'ammissibilità del Proponente a presentare il Programma di Filiera?*

**R:** Si conferma l'interpretazione fornita.

#### **Quesito 422 (Inserito in sezione 1 "Soggetti proponenti e soggetti beneficiari")**

*In merito al quesito 114 nel caso di un Programma di Filiera dove il Soggetto Proponente è un Associazione Temporanea di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituita, tramite atto notarile o scrittura privata autenticata, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, in cui il mandatario dell'ATI è un Associazione di produttori che opera nel settore agricolo, che non presenterà un piano d'investimento, ma che firmerà l'Accordo di Filiera e usufruirà di una positiva ricaduta degli effetti del programma (beneficiario indiretto), riteniamo che, in questo caso specifico, siano dimostrate le condizioni per l'ammissibilità del Proponente e del Programma, considerando che la definizione all'art. 3, comma 1 lettera e) si riferisce a "beneficiari", i beneficiari indiretti sono anch'essi beneficiari così come definito nell'avviso (art. 1. Lettera dd). Si chiede se corretta questa nostra interpretazione.*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 312.

## **Quesito 423 (Inserito in sezione 9 “Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi”)**

*In merito al Quesito 128 considerando che:*

- *Nell'allegato 6 Spese ammissibile viene stabilito che “Le spese devono risultare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ordini, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo ed il riferimento al Progetto ammesso all’agevolazione con relativo CUP.” Non quindi nelle fatture e pagamenti.*
- *Codesto ministero con nota Prot. Uscita N.0010938 del 15/02/2019 ha regolato le modalità di rendicontazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, nelle more di eventuali nuove disposizioni (che non ci risultano essere state pubblicate), specificando che “il soggetto beneficiario deve adottare un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione delle agevolazioni in oggetto, anche attraverso sistemi informatizzati o, in alternativa, inserendo il riferimento alla dicitura prevista dalla normativa nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata. Tale condizione è soddisfatta anche attraverso la stampa della fattura elettronica e l’apposizione delle diciture previste dalla circolare n. 43645 del 15/06/2015.”*
- *Nella causale di ordine di bonifico non è possibile indicare l’intera dicitura da voi specificata considerando che c’è un limite di caratteri e, in base al punto b), sarebbe alternativa all’apposizione della dicitura sulla fattura.*
- *Che al momento del pagamento non è possibile stabilire se trattasi di I o II o ecc. SAL o SALDO.*

*Si chiede di poter rivedere la risposta fornita sulla base di questi elementi, specificando che l’indicazione in fattura è alternativa a quella nella causale dell’ordine di bonifico, permettendo finché non si disporrà del CUP di limitarsi all’indicazione del riferimento al progetto (ad esempio il titolo), dato che la condizione di apposizione della dicitura di cui all’art.17, comma 2, lettera b) dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022 sulle forniture, potrà essere soddisfatta anche attraverso la stampa della fattura elettronica e l’apposizione delle diciture citate.*

**R:** L’indicazione in fattura è espressamente richiesta ai fini dell’ammissibilità della spesa, mentre la causale del bonifico, se per motivi di spazio non può contenere la dicitura completa, deve comunque riportare un’indicazione che riconduca il pagamento alla spesa sostenuta ai fini dell’attestazione della tracciabilità.

L’indicazione del numero di SAL, oltre che utile al monitoraggio del numero di domande di erogazione di cui all’articolo 15 comma 3 dell’Avviso, è espressamente prevista dall’art. 17 comma 2 lett. b) dell’Avviso.

## **Quesito 424 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Si chiede se una Associazione di produttori agricoli non riconosciuta sia ammessa come soggetto beneficiario all’art. 3.2 lettera b) perché il testo indica "le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente". Infatti la definizione pare indicare che solo le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli siano riconosciute e non le organizzazioni di produttori agricoli.*

**R:** Devono essere entrambe riconosciute.

#### **Quesito 425 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Siamo una costituenda Associazione temporanea d'impresе tra più impresе agricole che dispongono di oltre 200 ha di terreni agricoli vocati all'attività di coltivazione di arboricoltura (pioppi a ciclo medio 12 anni) unitamente a due partner di trasformazione del prodotto legnoso: uno per la lavorazione del tronco per la produzione di compensati e l'altro un impianto di produzione di energia rinnovabile da biomasse alimentato dai residui delle piante coltivate e vorremmo presentare domanda sul V bando dei contratti di filiera per rafforzare, ottimizzare e valorizzare la filiera del settore produttivo rappresentato. Oltre ai benefici di valorizzazione della filiera produttiva, attraverso l'utilizzo di terreni agricoli attualmente incolti, con una riduzione dell'import di materiali legnosi evidenziamo che con il nostro progetto si genera anche un grande beneficio ambientale da tutti auspicato di aumentare, attraverso i nuovi imboschimenti, lo stoccaggio di Co2 aggiuntivo duraturo e perenne per contrastare i cambiamenti climatici in corso.*

*A riguardo, considerato che questi progetti sono stati sostenuti nelle varie programmazioni dell'Unione Europea attraverso i vari regolamenti dei PSR intercorsi negli ultimi 20 anni con le misure sia agricole che forestali denominate “imboschimenti terreni agricoli” siamo a chiedere se la filiera esposta della produzione agricola di arboricoltura da pioppeti, con i propri investimenti e per i soggetti precedentemente richiamati è finanziabile nell'ambito del V avviso dei contratti di filiera.*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 97.

#### **Quesito 426 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*La nostra società agricola ha come socio unico una società di diritto italiano la quale, a sua volta, ha come socio unico una società di diritto francese, a sua volta controllata al 100% da un Gruppo francese il quale complessivamente eccede tutti i parametri dimensionali delle grandi imprese secondo la normativa europea (43 milioni di attivo, 50 milioni di fatturato e 250 dipendenti). Il rapporto EBITDA/interessi passivi della nostra Società agricola (interessata ad aderire al V° avviso dei contratti di filiera) a causa della struttura finanziaria conseguente all'acquisizione della stessa avvenuta nell'anno 2017 da parte della Società dell'attuale controllante, è stato minore di 1 sia nel bilancio 2021 sia nel bilancio 2020. Il tutto anche a seguito del fatto che, trattandosi di un'azienda vitivinicola, i vini di prestigio prodotti (DOCG), nel rispetto del loro disciplinare di produzione, non possono essere venduti prima del quinto anno successivo alla vendemmia; nel 2017 i vini già presenti nel magazzino della società cedente sono stati acquistati da una società commerciale, appartenente allo stesso Gruppo della nostra società agricola, ma diversa dalla nostra società agricola, la quale conseguentemente si è trovata finora nella situazione di non avere vini (DOCG) prodotti finiti da vendere fino al 2023. La scrivente società agricola istante disporrà, quindi, di prodotti da vendere regolarmente a partire dall'esercizio 2023, in cui è atteso senz'altro un rapporto EBITDA/interessi passivi maggiore di 1. In merito a quanto rappresentato, segnaliamo che attraverso un parere legale richiesto ci è stato segnalato che ai fini della partecipazione della nostra società agricola al V° avviso dei contratti di filiera la stessa deve intendersi riconducibile alla definizione di PMI ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, e pertanto il rapporto EBITDA/oneri finanziari non rileva motivi ostativi alla partecipazione al richiamato V° avviso. A riguardo, sulla base di quanto argomentato e per le caratteristiche organizzative sopra riportate si chiede conferma che per la ns. società agricola non sussistono motivi ostativi per accedere al V° avviso dei contratti di filiera.*

**R:** Ai fini dell'esatta determinazione della dimensione della società si rimanda alla FAQ n. 385. Relativamente agli indici di solidità economico-finanziaria, di cui EBITDA/MOL è parte, si specifica che all'atto della presentazione della domanda di accesso il Soggetto beneficiario deve attestare la propria solidità con autodichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilando l'Allegato 8 all'Avviso. Laddove in fase di presentazione della domanda abbia individuato tra le fonti di copertura dell'investimento anche il finanziamento agevolato, dovrà allegare in sede di presentazione della proposta definitiva la delibera di concessione del Finanziamento bancario resa dalla Banca finanziatrice che effettuerà, quindi, la valutazione del merito creditizio.

**Quesito 427 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Visto il protrarsi dell'apertura del portale per la presentazione del progetto ed in considerazione degli accordi già raggiunti con gli eventuali fornitori, è possibile che le spese ammissibili siano comprese a partire dal 24.06.2022? Bisogna considerare il fatto che, noi aziende comprese nei progetti, siamo da gennaio 2022 in trattative con i fornitori.*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 329.

**Quesito 428 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*Al punto 7 delle premesse del bando si stabilisce che "I singoli interventi proposti dai Soggetti beneficiari del Contratto di filiera devono essere conformi con la programmazione regionale". Il PSR della Regione Campania nell'ambito della misura 4.1.1 esclude tra gli interventi ammissibili l'acquisto dei terreni e degli immobili. In virtù di quanto stabilito nel PSR della Regione Campania si chiede se l'acquisto di terreni ed immobili per aziende ubicate in Campania è ammissibile oppure no?*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 184.

**Quesito 429 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Tabella 3/A: relativamente all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere o mostre, possono beneficiarne solo le PMI agricole o anche le PMI che si occupano della commercializzazione dei prodotti? E se l'aiuto è limitato alle PMI agricole, queste possono partecipare in forma associata?*

**R:** Possono essere potenziali beneficiari anche le PMI commerciali che hanno i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lett. a) e c) dell'Avviso che commercializzano prodotti agricoli ricompresi nell'allegato 1 del TFUE.

**Quesito 430 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)**

*Tabella 4/A: In merito agli aiuti alla ricerca nel settore agricolo, fermo restando che gli stessi sono concessi direttamente all'ente di ricerca, il progetto può essere presentato da una commerciale o solo da società agricole?*

**R:** Può effettuare investimenti in Tab. 4A dell'allegato 1 al Decreto il potenziale beneficiario in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso. Nel caso di specie, se commerciale, deve possedere i requisiti di cui alla lett. a) o alla lett. c). Per ulteriori dettagli si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 45, pubblicata a seguito di *errata corrige* dell'Avviso.

**Quesito 431 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*Tabella 5A: Relativamente agli aiuti concessi alle PMI (commerciali) per la partecipazione alle fiere, nel limite di € 2 milioni per impresa e per anno, per quanti anni è prevista tale forma di aiuto?*

**R:** Gli investimenti in Tab. 5 A art. 19 di cui all'allegato 1 del Decreto e alla tabella 1 di cui all'art. 6 comma 4 dell'Avviso, si riferiscono alla durata complessiva del contratto di filiera di cui all'art. 14 comma 2 dell'Avviso. Pertanto, i limiti di investimento per ciascun Soggetto beneficiario (min. € 400.000,00 e max € 2 milioni) non si riferiscono alla singola annualità.

**Quesito 432 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)**

*Con riferimento ai criteri di valutazione, si chiede come viene calcolato il parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”? Ossia cosa significa “Rp” nella tabella dei punteggi riportata a pagina 16 dell'Avviso?*

**R:** Si rimanda alle FAQ n. 78 e n. 370.

**Quesito 433 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Si chiede se è ammissibile un “Accordo di filiera” sottoscritto da due soggetti di cui uno è un Consorzio attivo nel segmento della produzione agricola primaria e l'altro è un'azienda che svolge attività di trasformazione di prodotti agricoli. Si precisa che entrambi sono soggetti beneficiari diretti del Contratto di filiera.*

**R:** Sulla base delle informazioni fornite, l'interpretazione appare corretta. Si specifica, altresì, che qualora le aziende aderenti al Consorzio intendano partecipare al Programma, dovranno anch'esse sottoscrivere l'Accordo di filiera. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ n. 27 e n. 314.

**Quesito 434 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)**

*Con riferimento al bando in oggetto, siamo a chiedere in riferimento al criterio di valutazione “Qualità degli impegni dell'Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera”, parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”, la modalità di calcolo corretta per la definizione della percentuale ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.*

*Premesso che:*

*per esercizio “precedente” si intende l’ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione della domanda; per esercizio “a regime” si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione del Programma,*

*si chiede se è confermata la nostra interpretazione relativa al calcolo della % della crescita occupazionale prevista:*

*(ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “precedente”) / (ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “precedente”) x 100*

*oppure la modalità di calcolo corretta è:*

*(ULA complessive di tutti i beneficiari diretti del segmento produzione agricola primaria nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti del segmento produzione agricola nell’anno “precedente”) / (ULA complessive di tutti i beneficiari diretti del segmento produzione agricola nell’anno “precedente”) x 100.*

**R:** Si rimanda alle FAQ n. 78, n. 199 e n. 370.

#### **Quesito 435 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*In merito alle difficoltà di definizione degli accordi con il sistema bancario che al momento non consente di poter avere le attestazioni di cui all’articolo 8 comma 1 del DM 0673777 del 22/12/2021 ed in relazione alla risposta al quesito n. 117 si chiede se è ammissibile la presentazione, in domanda di accesso, di un quadro finanziario che espliciti la richiesta del solo fondo perduto, dei fondi propri e di “altri” finanziamenti (di Istituti di Credito che hanno dato la disponibilità al finanziamento ordinario) che determinerebbe in sede di valutazione la mancata assegnazione dei punteggi relativi al “piano finanziario del programma” per poi in sede di progetto definitivo presentare la modifica del quadro finanziario con richiesta di finanziamento agevolato in tutto od in parte sostitutivo della voce “altri finanziamenti” con relativa rimodulazione del conto capitale se necessaria nel limite dell’ESL concedibile. Tale ipotesi configura effettivamente un quadro di modifica della previsione delle coperture finanziarie nella valutazione della domanda iniziale ma semmai con attribuzione di un punteggio aggiuntivo migliorativo non essendo stato attribuito in fase di valutazione il relativo punteggio.*

**R:** Si rimanda alla nuova formulazione della FAQ n. 117, pubblicata a seguito di *errata corrige* dell’Avviso.

#### **Quesito 436 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*Premessa: Il programma di investimenti di un’azienda, potenziale beneficiaria nell’ambito di una filiera in costruzione, prevede, tra le altre, una spesa per l’acquisto di immobile produttivo mediante partecipazione ad Asta.*

*A giorni, comunque prima della presentazione della domanda (ancora non possibile, come noto), l’impresa per partecipare all’asta dovrà presentare offerta irrevocabile corredata da assegno pari al 10% del valore dell’immobile. Il saldo dell’offerta dovrà essere presentato entro i successivi 60 giorni.*

*Il versamento del 10% a supporto dell'offerta irrevocabile, come sarà documentato in sede di presentazione della domanda, è condizione valida per poter dimostrare ai fini del bando (art 7, punto 2 lett d - dich di cui all. 4) la disponibilità dell'immobile che l'impresa intende aggiudicarsi?*

**R:** Si rimanda alle FAQ n. 329, 330 e 348.

**Quesito 437 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*Nell'ipotesi di versamento del saldo (90%) prima della presentazione della domanda la spesa sostenuta (10% + 90%) è ammissibile a contributo, considerando che l'aggiudicazione definitiva avverrà certamente dopo la domanda?*

**R:** Si rimanda alle FAQ n. 329 e 330.

**Quesito 438 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*Nell'ipotesi di versamento del saldo (90%) dopo la presentazione della domanda tale saldo è ammissibile a contributo? Il 10% (assegno a supporto di offerta irrevocabile) è sempre inammissibile perché l'assegno ha data precedente alla domanda?*

**R:** Si rimanda alle FAQ n. 329 e 330.

**Quesito 439 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)**

*La spesa per l'acquisto di un immobile già utilizzato dall'impresa in forza di un contratto di locazione è ammissibile, fermo restando il sostenimento di altri investimenti (comprese opere edili impiantistiche) organici e funzionali ad un aumento della capacità produttiva?*

**R:** Per l'ammissibilità della spesa di acquisto dell'immobile è richiesta l'esistenza di un nesso diretto tra il suo acquisto e gli obiettivi del Progetto, nonché è necessario che il bene non abbia già beneficiato delle agevolazioni nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7 del D.M. 22.11.2007, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi. Rimandando all'allegato 6 - *Spese ammissibili*, si invita a prendere visione delle FAQ n. 329, 330 e 348.

**Quesito 440 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)**

*Si ipotizza l'acquisto di un bene di cui si richiede l'agevolazione ai sensi del V Bando dei Contratti di Filiera e rientrante nella disciplina dell'Industria 4.0 per usufruire del relativo credito d'imposta.*

*Si chiedono chiarimenti in merito alla cumulabilità dei due strumenti finanziari, il primo inquadrabile come aiuto di stato e l'altro come agevolazione fiscale.*

*In particolare dall'interpretazione sia dall'interpello n. 360 dell'Agenzia delle Entrate, sia dalla Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia dalla risposta al quesito n. 4.2 pubblicata nelle FAQ del sito di Invitalia (ente gestore delle domande di*

*finanziamento di cui al D.M. 10/02/2022 del MISE) e sia dalla risposta al quesito n. 128 relativa al IV Bando dei Contratti di Filiera, sembrerebbe possibile usufruire di entrambi gli strumenti finanziari nel limite massimo del costo del bene. Alla presente si allegano i documenti succitati.*

*A titolo di esempio si consideri un bene, inserito nella Tabella 2A e localizzato nelle Regioni meno sviluppate da una PMI, di cui si richiede l'agevolazione ai sensi del V Bando dei Contratti di Filiera e rientrante nella disciplina dell'Industria 4.0 del costo di € 100.000,00.*

*Tale bene sarebbe agevolabile nell'ambito del V Bando dei Contratti di Filiera nella misura massima del 50% quindi per € 50.000,00 (tenendo conto sia del contributo in conto capitale che dell'ESL derivante dal finanziamento a tasso agevolato) e potrebbe usufruire del credito d'imposta della disciplina dell'Industria 4.0 fino ad un massimo del restante 50%.*

*Si chiede pertanto se tale interpretazione è corretta.*

**R:** Si rimanda alla FAQ n. 308.

#### **Quesito 441 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)**

*Sarebbe possibile l'ammissione a finanziamento di un progetto di filiera che, pur coinvolgendo soggetti che appartengono a filiere diverse, si baserebbe su un accordo di filiera che avrebbe come oggetto un particolare aspetto produttivo teso a migliorare, soprattutto sotto il profilo ambientale, tutte le filiere coinvolte?*

*Nel caso specifico l'accordo coinvolgerebbe le seguenti aziende come Soggetti Beneficiari diretti:*

- un'azienda agricola zootecnica da latte del nord Italia con impianto di biogas (filiera latte bovino);*
- un'azienda cerealicola e foraggiera del centro italia (filiera cerealicola-foraggiera);*
- un'azienda vitivinicola del nord Italia (filiera vitivinicola).*

*L'accordo di filiera coinvolgerebbe inoltre un caseificio del nord Italia che parteciperebbe all'Accordo come Soggetto Beneficiario Indiretto.*

*Uno dei punti essenziali dell'Accordo di filiera sarebbe la gestione "circolare" della sostanza organica, che sarebbe anche oggetto di un sistema di certificazione volontario.*

*In particolare, nell'Accordo di filiera che si andrebbe a stipulare sarebbero previsti come punti salienti:*

- l'azienda zootecnica con impianto di biogas esistente (con in progetto un consistente aumento della consistenza dell'allevamento) produrrebbe separato solido che verrebbe compostato e conferito sia all'azienda cerealicolo-foraggiera del centro italia (carenza di sostanza organica nei terreni) sia all'azienda vitivinicola del nord Italia (carenza di sostanza organica nei terreni);*
- in cambio l'azienda cerealicolo-foraggiera del centro italia fornirebbe materie prime, sotto forma di foraggi ed alimenti di qualità per il bestiame, all'azienda zootecnica, mentre l'azienda vitivinicola conferirebbe vinacce destinate alla digestione anaerobica nell'impianto di biogas dell'azienda zootecnica del nord italia.*

*Il caseificio del nord Italia, che parteciperebbe all'Accordo come Soggetto non Beneficiario, assicurerebbe all'azienda zootecnica un incremento delle quantità di latte ritirato.*

*Nell'ambito del Progetto di Filiera così conformato ciascuno dei Soggetti beneficiari Diretti andrebbe a realizzare investimenti finalizzati sia all'ampliamento e miglioramento produttivo proprio della filiera a cui appartengono sia allo specifico oggetto dell'Accordo di Filiera (realizzazione impianto di compostaggio dei reflui zootecnici, ecc.).*

**R:** Fermo restando l'impossibilità in questa sede di entrare nel merito dell'ammissibilità del Programma e dei Progetti descritti, si rimanda alla FAQ n. 93 per quanto afferisce alla possibilità di presentare Programmi con soggetti beneficiari multi-filiera.

#### **Quesito 442 (Inserito in sezione 1 "Soggetti proponenti e soggetti beneficiari")**

*Un Soggetto che partecipa in qualità di Beneficiario Diretto ad un progetto di Filiera può partecipare, nell'ambito dello stesso bando, in qualità di Soggetto Beneficiario indiretto (quindi unicamente partecipando all'Accordo di Filiera) ad un altro progetto di filiera, con finalità diverse?*

**R:** Non si ravvisano motivi ostativi.

#### **Quesito 443 (Inserito in sezione 4 "Agevolazioni concedibili")**

*Nel caso in cui il Soggetto beneficiario presenti un progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui al comma 3 articolo 5 del bando, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3A. Tale possibilità è prevista anche per la tabella 4A?*

**R:** Tale previsione attiene esclusivamente agli interventi previsti in tabella 3A.

#### **Quesito 444 (Inserito in sezione 1 "Soggetti proponenti e soggetti beneficiari")**

*Si richiede se la risposta alla FAQ n. 167 può essere applicabile anche nel caso in cui un ente di ricerca (iscritto all'Anagrafe Nazionale) abbia nella sua base sociale un proponente del Contratto di filiera. Potrebbe essere quindi sufficiente limitarsi alla sottoscrizione dell'Accordo di filiera, evitando di dover attivare un'ATI per includere il beneficiario diretto ente di ricerca?*

**R:** L'interpretazione fornita appare corretta.

#### **Quesito 445 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")**

*E' ammissibile a finanziamento un intervento di Revamping e sostituzione di tutti i pannelli, ormai obsoleti, di un impianto fotovoltaico di 3 megawatt, connesso alla rete nel 2009, beneficiante del 2° conto energia, installato in modo integrato su una serra.*

**R:** L'intervento di Revamping finalizzato alla mera sostituzione di pannelli per mantenere e/o ripristinare l'efficienza dell'impianto non persegue nessuno degli obiettivi indicati al punto 143 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali 2014-2020. Laddove l'investimento consegua un livello più elevato di tutela ambientale, sono riconosciuti i costi degli investimenti supplementari necessari a raggiungere tale scopo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto già esistente.